

Oggetto: modifica disciplina agenzia casa per l'individuazione di un'agenzia sociale per la gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che** con deliberazioni di G.C. n°1325 del 16 luglio 1998, n°1208 del 12 ottobre 1999 e n°79 del 23/06/2006 è stata rispettivamente approvata e, quindi, modificata la disciplina comunale in materia di "Agenzia Casa";
- **che** con deliberazione della G.C. n°132 del 8 settembre 2009 è stata dettata la disciplina transitoria da applicarsi fino all'approvazione della nuova regolamentazione della materia;
- **che** la finalità di tale iniziativa era quella di reperire una soluzione abitativa temporanea per coloro che si trovavano in condizione di emergenza abitativa a seguito di sfratto oppure a causa di una situazione di grave degrado abitativo;
- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n°80 del 16/12/2008 è stato modificato il regolamento degli interventi per l'emergenza casa già approvato con deliberazione n°53 del 26/09/2002, eliminando dallo stesso la disciplina dell'Agenzia Casa, a cui si faceva rinvio e che era inserita tra le possibili risposte all'emergenza abitativa più grave;
- **che** con la delibera C.C. n.28 del 27/05/2010 è stata approvata la nuova disciplina dell'Agenzia Casa del Comune di Pisa;
- **che** con la delibera C.C. n.60 del 02/12/2010 è stata affidata ad APES s.c.p.a. la gestione dell'Agenzia Casa;

Preso atto che in data 4 agosto 2011 è stata firmata la convenzione Rep n°55487 Fasc. n°375 tra il Comune di Pisa ed APES Scpa, per la gestione delle funzioni amministrative in materia di agenzia casa;

Rilevato:

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 19/07/2012 si è stabilito di revocare la precedente disciplina dell'Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°28 del 27/5/2010, e di approvare una "Nuova disciplina dell'Agenzia Casa del Comune di Pisa";
- **che** in data 31 ottobre 2012 è stata firmata la convenzione Rep. n°55582, Fasc. n°468 tra il Comune di Pisa ed APES Scpa, che ha apportato le conseguenti modifiche alla convenzione del 4 agosto 2011 Rep n°55487 Fasc. n°375 sottoscritta tra Comune di Pisa ed APES ScpA per la gestione delle funzioni amministrative in materia di agenzia casa;
- **che** con la delibera C.C. n.53 del 22/10/2013 sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Agenzia Casa;

Vista la legge regionale toscana n° 13 del 3 febbraio 2015 "Disposizioni per il sostegno alle agenzie sociali per la casa" diretta a dare risposta al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di ERP con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

Preso atto che tale legge regionale intende sostenere quelle Agenzie senza finalità di lucro che perseguono obiettivi coerenti con la programmazione pubblica delle fasce deboli e che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;
- b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta Regionale;
- c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;
- d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;
- e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
- f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;
- g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
- h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli.

Considerato che l'ulteriore esperienza derivante dall'applicazione della disciplina in materia, il futuro raccordo della disciplina comunale dell'Agenzia casa con la normativa regionale in materia e l'applicazione della c.d. "cedolare secca" non attuabile da APES Scpa in quanto società, suggeriscono nuove modifiche dirette ad affidarne la gestione ad un soggetto giuridico privato;

Viste le proposte di modifica del regolamento contenute nell'allegato B) al presente atto ed evidenziate in grassetto o barrate e la relativa convenzione attuativa in allegato C);

Visto l'art.134, 4° comma, del T.U.O.E.L. n°267/2000 e ravvista l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000, parere che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A), ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Per le motivazioni sopra espresse che integralmente si richiamano,

DELIBERA

1. di modificare la vigente disciplina dell'Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°53 del 22/10/2013, fatti salvi gli effetti dei contratti in essere fino alla loro scadenza, come in allegato B) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. di incaricare la direzione Piano Strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale – Politiche della Casa di svolgere le procedure di selezione del nuovo soggetto gestore tra le agenzie sociali per la casa secondo le disposizioni del presente regolamento;
3. di approvare lo schema di convenzione tra amministrazione ed agenzia sociale in materia di agenzia casa in allegato 2);
4. di disporre che le integrazioni e modifiche disposte con il presente atto siano vincolanti per APES fin dal giorno della loro entrata in vigore e che il passaggio al nuovo soggetto gestore individuato con la procedura di selezione avvenga entro sei mesi dall'individuazione del nuovo soggetto;
5. di trasmettere ad APES il presente atto per quanto di competenza.